

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 3208

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del senatore POLLICE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GENNAIO 1992

Modifiche ed integrazioni all'articolo 4 della Costituzione

ONOREVOLI SENATORI. — Raccogliendo la sollecitazione degli inquilini e dell'Unione inquilini nazionale presento questo disegno di legge costituzionale alla vigilia dello scioglimento delle Camere, con l'intenzione e la consapevolezza che questo atto resti in eredità ai futuri colleghi e sia portatore di una forte istanza di necessità di molti nostri cittadini e di un'allargamento degli ambiti della nostra democrazia.

Mentre si stanno moltiplicando le iniziative referendarie e i progetti istituzionali tesi a modificare in modo più o meno radicale alcuni dei meccanismi costituzionali (dal sistema elettorale ai rapporti tra potere esecutivo e legislativo) altri parametri come quelli della giustizia sociale e della

solidarietà rischiano un progressivo anebbiamento.

L'iniziativa di inserire nei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica il «diritto all'abitazione» inteso come diritto positivo, sviluppa il pensiero sociale che ha ispirato i costituenti e si collega a principi affermati in dichiarazioni europee e internazionali.

Si tratta di un disegno di legge di revisione della Costituzione che può procedere solo con l'*iter* prescritto dall'articolo 138, primo comma della Costituzione, e che dunque non è di facile realizzazione nel presente scorcio di legislatura. Ma, comunque proceda nel suo cammino, essa rappresenta una specie di picchetto, un segnale

visibile di forte valenza politica, che può produrre effetti immediati nella legislazione ordinaria e inserirsi legittimamente nel dibattito sulle revisioni della Costituzione che sono previste dopo il 1992.

La formulazione prescelta riprende quasi testualmente la formula che, nell'articolo 4 della Costituzione, si riferisce al diritto al lavoro; intende il «diritto all'abitazione» come diritto naturale e non come intervento assistenziale, e in tal senso può orientare l'attività legislativa e l'azione amministrativa, permettendo una ampia articolazione di provvedimenti, da quelli che favoriscono l'accesso alla proprietà dell'abitazione, a quelli che potenziano l'edilizia residenziale pubblica, fino ad una nuova legittimazione del potere di requisizione oggi debolmente autorizzato (e sovente contestato) dalla cosiddetta legge per Napoli del 1865.

Ma conseguenze di rilievo si produrrebbero anche nell'attuale e futura situazione di emergenza derivata dalla condizione degli sfrattati e dei senza casa.

Il «diritto all'abitazione» emerso come diritto garantito dalla Costituzione, pur non bloccando l'esecuzione degli sfratti, vincerebbe lo Stato a livello centrale e periferico ad agire per assicurare in ogni caso un tetto a chi rischiasse di esserne privo o non ne disponesse; si tratterebbe non di una facoltà ma di un obbligo a fare.

Questo comma aggiuntivo si inserisce in una situazione prolungata di forte tensione abitativa, difficilmente risolvibile dalla stessa modifica o soppressione della legge 27 luglio 1978, n. 392, la cosiddetta legge dell'equo canone, perchè anche in una situazione di liberalizzazione del mercato delle abitazioni, scarsi sarebbero i suoi effetti calmieratori nella maggior parte delle aree metropolitane e nelle vastissime fasce di territorio turisticizzato.

L'Italia che si è configurata a partire dagli anni '80 non è più quella che aveva indotto i costituenti a limitare il riferimento al problema casa nel solo articolo 47 e i Governi ad agire per circa un quinquennio tramite i cosiddetti commissari agli alloggi:

ancora non si era prodotto l'imponente flusso migratorio che è stato alla base dello sviluppo dell'intervento pubblico nel settore casa e neppure era percepibile la successiva trasformazione terziaria e direzionale di vaste porzioni delle nostre città. L'assenza di una disposizione specifica sul diritto alla casa non può pertanto essere imputato a scarsa sensibilità sociale dei Costituenti (infatti neppure nel dibattito la questione fu sollevata) ma alle priorità allora avvertite e sulle quali si accendeva un aspro dibattito (potremmo accennare allo scontro sulla questione della terra).

Oggi una disposizione specifica che sancisca costituzionalmente tale diritto si inserisce in una situazione di crisi fisiologica, e indica allo Stato con una norma costituzionale una linea di intervento di lungo periodo. Si tratta inoltre di armonizzarsi all'Europa, che proprio in questi ultimi anni ha prodotto specifiche risoluzioni che richiedono in particolare l'inserimento del «diritto alla casa» nelle Costituzioni dei singoli Stati aderenti alla Comunità.

Si tratta di richiamarsi ad altre posizioni che avvertono che lo «sfratto senza rialloggio» rappresenta una violazione non solo della Dichiarazione dei diritti dell'uomo ma della stessa corrispondente Convenzione europea.

In conclusione la nostra proposta è formulata in modo semplice: tale semplicità deriva dall'evidenza di una condizione diffusa di insicurezza, di tensione, di lacerazione ambientale che coinvolge quotidianamente milioni di famiglie, sfrattate, disdettate, coabitanti, producendo rapporti tesi, scardinando amicizie, inducendo all'insensibilità anche chi ha tentato di resistere a tale regressione psicologica. È una proposta non taumaturgica ma forse tale da rafforzare l'azione di tanti amministratori locali, di tante associazioni del volontariato che oggi si sentono emarginati, relegati in una guerriglia senza fine, e che vorrebbero che la loro azione avesse una piena rilevanza nello scenario politico nazionale.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 4 della Costituzione è aggiunto il seguente comma:

«La Repubblica riconosce a tutti il diritto all'abitazione e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto».